

ATTO DD 1568/A1809B/2020

DEL 17/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA****A1809B - Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture**

OGGETTO: Programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana (CUP J42H18000650001). Procedura di acquisizione mediante gara aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Determinazione a contrarre. Spesa presunta euro 229.920,00 o.f.i.. Rimodulazione della DD 2172 del 19.07.2018.

Premesso che :

con Determinazione dirigenziale 2172 del 19.07.2018 è stato determinato di acquisire il servizio di assistenza tecnica specialistica di supporto per la redazione del "Programma di Azione della mobilità ciclabile metropolitana" e del "Programma regionale della mobilità ciclistica" mediante gara aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 50/2016;

con la stessa determinazione inoltre:

- è stato approvato il progetto del servizio da acquisire, per un costo complessivo stimato in € 479.920,00 costituito da: Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico di progetto, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e Schema di contratto;

- è stato dato atto che le risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti trovano stanziamento sui seguenti capitoli:

	Fabbisogno	Copertura bilancio regionale
Programma di azione per la mobilità ciclabile metropolitana	€ 229.920,00	€ 160.944,00 sul cap. 114180/2019; € 68.976,00 sul cap. 114180/2020;
Programma regionale per la mobilità ciclistica	€ 250.000,00	Cap. 127223/2018
totale	€ 479.920,00	

- sono stati prenotati i suddetti importi di € 250.000,00 sul cap. 127223/2018, € 160.944,00 sul cap. 114180/2019 ed € 68.976,00 sul cap. 114180/2020.

Tenuto conto che:

il Programma di azione per la Mobilità ciclabile metropolitana di cui sopra, rientra nel progetto Top Metro (Capofila Città Metropolitana di Torino) ed è finanziato per l'intero importo di € 229.920,00 di cui € 188.459,02 al netto dell'IVA mediante fondi nazionali del bando per la riqualificazione delle periferie di cui

ai DPCM 25.05.2016 e DPCM 6.12.2016;

il decreto "Milleproroghe" DL 91 del 25.07.2018 ha differito al 2020 la disponibilità delle risorse nazionali di cui sopra per il Programma di azione per la Mobilità ciclabile metropolitana.

Stante la suddetta intervenuta mancanza di copertura finanziaria nel 2018 delle risorse statali necessarie, non è stato possibile procedere secondo quanto stabilito nella suddetta DD 2172 del 19.07.2018.

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip s.p.a. o SCR Piemonte s.p.a. di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. ed all'art. 1, commi 455-456 della legge 296/2006 o accordi quadro Consip s.p.a. di cui all'art. 2, comma 255, della legge 191/2009, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

ritenuto non opportuno utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto i servizi che si intendono acquisire non sono presenti sul MePA, nemmeno con caratteristiche equiparabili;

considerato che per quanto sopra con DD 4112 del 13.12.2018 sono stati rimodulati i contenuti della DD 2172 del 19.07.2018 stabilendo di acquisire le sole attività di "Assistenza tecnica specialistica di supporto per la redazione del Programma Regionale per la mobilità ciclistica" mediante gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016.

Tenuto conto dell'attuale disponibilità delle risorse nazionali, differite con il decreto "Milleproroghe" DL 91 del 25.07.2018, si ritiene di approvare il progetto del servizio da acquisire, per un costo complessivo stimato in € 229.920,00 relativo al Programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, costituito da:

- All. 1 Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico di progetto;
- All. 2 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- All. 3 Schema di contratto.

Dato atto e riconfermato quanto stabilito dalla DD 2172 del 19.07.2018, ovvero:

- il criterio di aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- trattandosi di mero servizio senza rischi di natura interferenziale e pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" e conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza;
- dare, mandato al Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri, Usi Civici – A1305 per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra;
- dare atto che delle risorse necessarie pari a € 229.920,00, inizialmente prenotate con la DD 2172 del 19.07.2018, la somma di € 160.944,00 sul cap. 114180/2019 è stata riaccertata con DGR n. 30-1465 del 30.05.2020 con nuova prenotazione dell'impegno di spesa n. 5546/2020.

Dato atto che al progetto "Programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana" è stato assegnato il CUP J42H18000650001 associato al CUP Master J32E18000000001 "Bando periferie – Top Metro – Corona Verde – Piattaforma E-Gov".

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Verificata la disponibilità di cassa.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;"

- Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s. m. i. "Codice dei contratti pubblici";
- Vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- Vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i.

DETERMINA

- di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Dirigente del Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture – Dr. Ezio ELIA;

stante l'impossibilità, per le motivazioni riportate in premessa, di aver potuto procedere secondo quanto indicato nella DD 2172 del 19.07.2018, di rimodulare i contenuti della determinazione stessa, stabilendo di:

- acquisire le attività del Programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana la cui copertura è garantita sui fondi disponibili a bilancio regionale sull'annualità 2020, mediante gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016;

- approvare il progetto del suddetto servizio da acquisire relativo al Programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana, per un costo complessivo stimato in € 229.920,00 o.f.i. allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, costituito da:

- All. 1 Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico di progetto;
- All. 2 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- All. 3 Schema di contratto.

Dare atto e riconfermare che come stabilito dalla DD 2172 del 19.07.2018:

- il criterio di aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- trattandosi di mero servizio senza rischi di natura interferenziale e pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" e conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza;

- dare mandato al Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri, Usi Civici – A1305 per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra;

- dare atto che delle risorse necessarie pari a € 229.920,00, inizialmente prenotate con la DD 2172 del 19.07.2018, la somma di € 160.944,00 sul cap. 114180/2019 è stata riaccertata con DGR n. 30-1465 del 30.05.2020 con nuova prenotazione dell'impegno di spesa n. 5546/2020.

Di disporre che l'Amministrazione si avvale della facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013.

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: Determinabile successivamente

P.IVA: Determinabile successivamente

Importo: Euro 229.920,00 o.f.i.

Dirigente Responsabile: Dott. Ezio Elia

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento gara aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

Il funzionario estensore: Romedio Garino

IL DIRIGENTE (A1809B - Pianificazione e programmazione trasporti e
infrastrutture)

Firmato digitalmente da Ezio Elia

Bando Periferie - Top Metro – Redazione del Programma di Azione della mobilità ciclabile metropolitana.

RELAZIONE TECNICA e QUADRO ECONOMICO

art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016

Premessa

La redazione del “Programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana” rientra tra le azioni previste dal bando, approvato con DPCM 25 maggio 2016, per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

Il Programma di azione della Mobilità ciclabile metropolitana, dovrà costituire uno strumento per le amministrazioni regionali metropolitane e comunali per organizzare, gestire e monitorare in modo integrato la mobilità ciclabile sul breve/medio periodo superando la frammentazione della programmazione e azione locale. Indirizzare le azioni per connettere le aree di periferia con servizi, centri urbani, aree di interesse ambientale e culturale; potenziare e mettere in sicurezza i sistemi esistenti; integrare la ciclabilità con il trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile.

L’ambito territoriale di riferimento del programma dovrà essere quello degli 11 comuni contermini al capoluogo: Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo Torinese, Venaria Reale individuati all’interno della Città Metropolitana e periferici alla Città di Torino.

1. Relazione tecnica

Il presente progetto ha per oggetto l’espletamento del Progetto “Programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana”.

Il destinatario del servizio è Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore A1809B Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture.

3. Descrizione del Programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana

Il Programma dovrà contenere l’analisi delle criticità da risolvere, gli scenari di progetto, gli itinerari ciclabili, definirne le caratteristiche tecnico-funzionali con indicazione delle priorità di attuazione. Il progetto dovrà essere sviluppato partendo dall’analisi dello stato dell’arte fornito da Regione Piemonte, attualmente in fase di approvazione ed individuato all’interno del Programma regionale della mobilità ciclabile (PRMC).

Le attività del Programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana, richieste al soggetto affidatario consistono in :

Attività 1	Sviluppare a livello di prefattibilità tecnico- economica i corridoi già individuati a livello regionale definendo le connessioni con le reti locali, con particolare attenzione alle aree di periferia e di “cucitura” tra il comune di Torino e i comuni confinanti.
Attività 2	Avviare la progettazione partecipata con gli stakeholders individuati dalla Regione per garantire l’efficacia della pianificazione (definizione di cronoprogramma, risorse e workshop, nonché mediazione tra interessi e visioni, facilitazione nella comunicazione, risoluzione dei problemi e creazione di sinergie).
Attività 3	Realizzazione della cartografia dei percorsi-itinerari ciclabili esistenti e programmati/pianificati sul grafo regionale BDTRE secondo le specifiche indicazioni regionali. La cartografia dovrà riportare per ciascun tratto significativo di percorso /itinerario ciclabile, le seguenti informazioni: • Dati amministrativi e gestionali (Denominazione percorso, Riferimenti atti amministrativi – strumenti di pianificazione, Ente proprietario, Soggetto gestore); • Caratteristiche di esercizio (se in esercizio, costruzione, in disuso, in programmazione); • Tipologia sezione e utilizzo (se mono-direzionale o bidirezionale, se per uso esclusivo biciclette o promiscuo con pedoni, se separata fisicamente rispetto alla carreggiata stradale); • Caratteristiche fisiche (Larghezza media, tipologia fondo stradale, stato fondo stradale, tipo di separazione percorsi ciclabile rispetto alla carreggiata stradale, presenza o meno di segnaletica direzionale, presenza di illuminazione); • Livelli di sicurezza dei percorsi-itinerari ciclabili promiscui con traffico veicolare (traffico giornaliero medio, limite di velocità, limitazioni al traffico, ZTL, zone 30, zone residenziali, zone pedonali); • Localizzazione e caratteristiche delle intersezione dei percorsi ciclabili con la viabilità (se intersezione con semaforo, attraversamento rialzato, segnaletica, illuminazione, isole salva-pedoni).
Attività 4	Localizzazione e la conseguente progettazione a livello di prefattibilità tecnico economica di cicloparcheggi, al fine di incentivare l’intermodalità, e delle stazioni di bike-sharing diffuse a potenziamento dell’attuale servizio presente nel Comune di Torino “To-Bike”e comuni limitrofi;
Attività 5	Localizzazione dei nodi di interscambio bici/treno, bici/bus, bici/metro: studio puntuale per ciascun comune interessato dal Bando di quali possono essere i punti più idonei (in genere la stazione per quasi tutti i comuni contermini), dove poter realizzare un punto multifunzione di parcheggio/noleggio/sharing/riparazioni in primis delle biciclette, ma anche degli scooter, monopattini e delle auto (mobilità

	sostenibile ed elettrica). A questi si possono agganciare anche ciclofficine, shop tematici o micro attività commerciali. Lo studio deve conto di come si raggiunge il punto d'interscambio;
Attività 6	Individuare un piano di comunicazione integrato con quello regionale con alta efficacia comunicativa attraverso segnaletica che si integri con quella già realizzata per Corona di Delizie in Bicicletta, del Biciplan del Comune di Torino e in futuro con il Biciplan di Città Metropolitana di Torino.
Attività 7	Sviluppare gli elaborati necessari alla valutazione ambientale strategica ai sensi del D.lgs 152/2006

L'aggiudicatario dovrà completare tutte le attività del presente articolo entro la data del 9 luglio 2021, fatto salvo eventuale prolungamento del progetto per disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Quadro economico

L'importo complessivo del servizio in oggetto è stimato in € 188.459,02 oltre IVA 22% così ripartito:

	Importo netto	IVA 22%	TOTALE
Programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana	€ 188.459,02	€ 41.460,98	€ 229.920,00

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero euro in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale nell'ambito dei quali le attività da svolgersi non sono caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro.

Per definire il budget di progetto, le ore/uomo sono state quantificate ad un costo medio di 30 €/ora, valore calcolato come media tra il costo orario di un funzionario pubblico, non dirigenziale, con alta professionalità legata a responsabilità di prodotto e di risultato, ed il costo orario di un funzionario pubblico, non dirigenziale, con laurea tecnica; oltre ai costi per il personale, nella definizione del corrispettivo finale sono stati anche considerati i costi indiretti, quali le spese di funzionamento, stimabili intorno al 20% a seguito di comparazione con strutture analoghe, mentre gli oneri per la sicurezza sono stati computati pari a zero in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale nell'ambito dei quali le attività da svolgersi non sono caratterizzate da profili di interesse in tema di sicurezza sul lavoro

Bando Periferie - Top Metro – Redazione del Programma di Azione della mobilità ciclabile metropolitana.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016

SOMMARIO

- 1. Oggetto dell'appalto**
- 2. Ammontare dell'appalto – importo a base di gara**
- 3. Descrizione del servizio**
- 4. Caratteristiche del Programma Mobilità Ciclabile Metropolitana**
- 5. Caratteristica del Programma Regionale della Mobilità Ciclabile**
- 6. Requisiti di partecipazione**
- 7. Criteri di valutazione**
- 8. Termini per l'esecuzione della prestazione**
- 9. Importo e modalità di liquidazione**
- 10. Oneri a carico del prestatore**
- 11. Norme comuni sulla documentazione**
- 12. Contratto**
- 13. Obblighi contrattuali**
- 14. Cauzione definitiva**
- 15. Risoluzione e recesso del contratto**
- 16. Disdetta del contratto da parte dell'operatore economico**
- 17. Risoluzione e controversie**
- 18. Penali**
- 19. Danni a persone o cose, responsabilità e polizze assicurative**
- 20. Subappalto**
- 21. Trattamento dei dati personali**
- 22. Norme finali**

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la redazione del Programma di Azione della mobilità ciclabile metropolitana.

Il destinatario del servizio è Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore A1809B, Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo del servizio in oggetto è stimato in € 188.459,02 oltre IVA 22% così ripartito:

	Importo netto	IVA 22%	TOTALE
Programma di Azione della mobilità ciclabile metropolitana	€ 188.459,02	€ 41.460,98	€ 229.920,00

Non sono ammesse offerte in aumento.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero euro.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'espletamento delle attività di assistenza tecnica e specialistica di supporto necessarie per la redazione del Programma di Azione della mobilità ciclabile metropolitana descritte al seguente art. 4.

ART. 4 - DESCRIZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL PROGRAMMA DELLA MOBILITA' CICLABILE METROPOLITANA

Il Programma della Mobilità ciclabile metropolitana, dovrà costituire uno strumento per le amministrazioni regionali metropolitane e comunali per organizzare, gestire e monitorare in modo integrato la mobilità ciclabile sul breve/medio periodo superando la frammentazione della programmazione e azione locale. Indirizzare le azioni per connettere le aree di periferia con servizi, centri urbani, aree di interesse ambientale e culturale; potenziare e mettere in sicurezza i sistemi esistenti; integrare la ciclabilità con il trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile.

L'ambito territoriale di riferimento del programma dovrà essere quello degli 11 comuni contermini al capoluogo: Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo Torinese, Venaria Reale individuati all'interno della Città Metropolitana e periferici alla Città di Torino.

Il Programma dovrà contenere l'analisi delle criticità da risolvere, gli scenari di progetto, gli itinerari ciclabili, definirne le caratteristiche tecnico-funzionali con indicazione delle priorità di attuazione. Il progetto dovrà essere sviluppato partendo dall'analisi dello stato dell'arte fornito da Regione Piemonte, attualmente in fase di approvazione ed individuato all'interno del Programma regionale della mobilità ciclabile (PRMC).

Le attività del Programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana, richieste al soggetto affidatario consistono in:

Attività 1	Sviluppare a livello di prefattibilità tecnico- economica i corridoi già individuati a livello regionale definendo le connessioni con le reti locali, con particolare attenzione alle aree di periferia e di "cucitura" tra il comune di Torino e i comuni confinanti.
Attività 2	Avviare la progettazione partecipata con gli stakeholders individuati dalla Regione per garantire l'efficacia della pianificazione (definizione di cronoprogramma, risorse e workshop, nonché mediazione tra interessi e visioni, facilitazione nella comunicazione, risoluzione dei problemi e creazione di sinergie).
Attività 3	Realizzazione della cartografia dei percorsi-itinerari ciclabili esistenti e programmati/pianificati sul grafo regionale BDTRE secondo le specifiche indicazioni regionali. La cartografia dovrà riportare per ciascun tratto significativo di percorso /itinerario ciclabile, le seguenti informazioni: • Dati amministrativi e gestionali (Denominazione percorso, Riferimenti atti amministrativi – strumenti di pianificazione, Ente proprietario, Soggetto gestore); • Caratteristiche di esercizio (se in esercizio, costruzione, in disuso, in programmazione); • Tipologia sezione e utilizzo (se mono-direzionale o bidirezionale, se per uso esclusivo biciclette o promiscuo con pedoni, se separata fisicamente rispetto alla carreggiata stradale); • Caratteristiche fisiche (Larghezza media, tipologia fondo stradale, stato fondo stradale, tipo di separazione percorsi ciclabile rispetto alla carreggiata stradale, presenza o meno di segnaletica direzionale, presenza di illuminazione); • Livelli di sicurezza dei percorsi-itinerari ciclabili promiscui con traffico veicolare (traffico giornaliero medio, limite di velocità, limitazioni al traffico, ZTL, zone 30, zone residenziali, zone pedonali); • Localizzazione e caratteristiche delle intersezione dei percorsi ciclabili con la viabilità (se intersezione con semaforo, attraversamento rialzato, segnaletica, illuminazione, isole salva-pedoni).
Attività 4	Localizzazione e la conseguente progettazione a livello di prefattibilità tecnico economica di cicloparcheggi, al fine di incentivare l'intermodalità, e delle stazioni di bike-sharing diffuse a potenziamento dell'attuale servizio presente nel Comune di Torino "To-Bike" e comuni limitrofi;

Attività 5	Localizzazione dei dei nodi di interscambio bici/treno, bici/bus, bici/metro: studio puntuale per ciascun comune interessato dal Bando di quali possono essere i punti più idonei (in genere la stazione per quasi tutti i comuni contermini), dove poter realizzare un punto multifunzione di parcheggio/noleggioriparazioni in primis delle biciclette, ma anche degli scooter, monopattini e delle auto (mobilità sostenibile ed elettrica). A questi si possono agganciare anche ciclofficine, shop tematici o micro attività commerciali. Lo studio deve conto di come si raggiunge il punto d'interscambio;
Attività 6	Individuare un piano di comunicazione integrato con quello regionale con alta efficacia comunicativa attraverso segnaletica che si integri con quella già realizzata per Corona di Delizie in Bicicletta, del Biciplan del Comune di Torino e in futuro con il Biciplan di Città Metropolitana di Torino.
Attività 7	Sviluppare gli elaborati necessari alla valutazione ambientale strategica ai sensi del D.lgs 152/2006

Nello svolgimento di tutte le attività previste dal progetto dovranno essere previsti incontri con i soggetti pubblici e privati coinvolti e portatori di interessi nonché sopralluoghi e rilievi sul campo.

Al termine delle suddette attività l'affidatario dovrà redigere gli elaborati tecnici, descrittivi/cartografici, materiali e immateriali contenenti le caratteristiche tecnico-funzionali con indicazione delle criticità rilevate e delle proposte per il loro superamento con le priorità di attuazione.

L'aggiudicatario dovrà sviluppare i contenuti mediante i seguenti elaborati:

PROGETTO

- relazione tecnico-descrittiva generale;
- relazione specialistica generale;
- cartografia generale, in scala idonea, riportante l'intera area;
- relazioni tecnico-descrittive specifiche per ogni comune;
- cartografia specifica, in scala adeguata e concordata con la Committenza, relativa ad ogni comune;
- piano di gestione e manutenzione
- verifica economica-finanziaria;
- cronoprogramma attuativo del piano;
- Documentazione relativa alla procedura di VAS ai sensi del D.lgs 152/2006

Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in formato: .doc per le relazioni e formato shape file per le tavole.

L'aggiudicatario dovrà completare tutte le attività del presente articolo entro la data del 9 luglio 2021, fatto salvo eventuale prolungamento del progetto per disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si richiede una attenzione costante al coinvolgimento degli attori del territorio.

Inoltre:

1. tutte le azioni devono essere conformi e complementari alla pianificazione e programmazione regionale e metropolitana;
2. la progettazione deve privilegiare la connessione dei tessuti di frangia degradati con servizi e centri urbani.

ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1,2,4 e 5;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE:

a) aver svolto almeno un incarico, concluso positivamente negli ultimi 10 anni, di programmazione/pianificazione settoriale relativa ai temi della mobilità e trasporti, con particolare riguardo alla ciclabilità, riguardante aree territoriali superiori a 30.000 abitanti, per un importo minimo di € 50.000,00.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, anche tra i soggetti di cui all'art. 45 e quelli indicati all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti a) dovranno essere posseduti da uno qualsiasi dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio, il quale dovrà essere il mandatario.

Ove il servizio sia stato svolto nell'ambito di un operatore economico di natura pluri-soggettiva questo potrà essere fatto valere per la dimostrazione del presente requisito da tutti i componenti del predetto operatore economico.

Al fine di dimostrare il requisito di cui sopra i candidati dovranno presentare in sede di gara, copia di estratti dei programmi/piani oggetto di incarico.

b) Il prestatore di servizio dovrà garantire la multi - disciplinarietà delle figure professionali che saranno coinvolte, in particolare per le seguenti materie: pianificazione urbana e regionale, scienza del governo, geografia, economia (dei trasporti, ambientale, territorio) diritto, ingegneria dei trasporti, architettura del paesaggio, comunicazione, scienze ambientali, ingegneria ambientale.

Al fine di dimostrare il requisito di cui sopra i candidati dovranno presentare in sede di gara, curriculum regolarmente sottoscritto completo dell'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, in osservanza delle norme vigenti in tema di tutela della privacy.

ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 il contraente viene individuato mediante procedura aperta con pubblicazione del bando di gara.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri e relativi punteggi espressi in centesimi indicati di seguito:

Criteri di Valutazione Punteggio Massimo

a) offerta tecnica 80/100

b) offerta economica 20/100

Il concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto si aggiudicherà la gara di appalto.

a. Valutazione dell'offerta tecnica (max 80 punti):

Le offerte tecniche dei concorrenti saranno valutate da un gruppo tecnico di valutazione composto da dirigenti e funzionari della Regione Piemonte, che attribuirà ad ogni offerta un punteggio (max 80 punti) secondo i seguenti parametri:

Tabella criteri di valutazione tecnica		
	<i>Criterio di valutazione</i>	<i>Punteggio Max</i>
1.	Definizione degli scenari di progetto e degli indicatori di monitoraggio. Qualità tecnica generale della proposta metodologica, valutata in ordine alle strategie di approccio, alla esaustività della descrizione delle metodologie che saranno applicate, alla interdisciplinarietà delle soluzioni studiate, anche con specifico riferimento alle fattibilità infrastrutturali degli scenari pianificati.	50
2.	Esperienze già maturate nell'ambito della redazione di altri piani/programmi settoriali relativi ai temi della mobilità e trasporti, con particolare riguardo alla ciclabilità, riguardanti aree territoriali superiori a 30.000 abitanti, valutate in funzione della numerosità e qualità dei progetti.	20
3.	Gestione operativa del processo partecipativo Livello di innovazione delle modalità e tipologia degli strumenti di coinvolgimento degli stakeholder e dei segmenti di popolazione di riferimento. Esperienze maturate in altri processi partecipativi, desumibili dal curriculum vitae dei soggetti che cureranno il processo partecipativo. Il punteggio sarà attribuito in funzione delle esperienze maturate attinenti e della loro maggiore o minore affinità con la specifica prestazione oggetto della presente gara.	10

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 80

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:

$$C(a) = \sum n (W_i * V(a)_i)$$

dove:

- $C(a)$ = Indice di valutazione dell'offerta (a)
- n = numero totale dei requisiti
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

Dall'analisi della documentazione che costituisce l'offerta tecnica, ciascun Commissario esprimerà, per ogni elemento, un proprio giudizio - sulla base dei criteri motivazionali indicati nella tabella di cui sopra - cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1. Per ciascun elemento sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. Tali medie provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale valore massimo le medie provvisorie prima calcolate. Tali coefficienti vengono moltiplicati per il peso ponderale attribuito allo specifico criterio di valutazione fissato nel bando e si trovano così i punteggi definitivi per ogni criterio.

Si esplicita che nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica (80 punti), non è effettuata alcuna riparametrazione di secondo livello, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione. **Clausola di sbarramento:** si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle sole offerte che avranno ottenuto almeno 56 punti sul totale massimo previsto di punti 80.

b. Valutazione dell'offerta economica (max 20 punti):

Al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, la percentuale di ribasso offerta sarà valutata secondo la

seguente formula:

- se $A_i \leq A_{media}$: $X_i = A_i \times 0.8 / A_{media}$
- se $A_i > A_{media}$: $X_i = 0.8 + (1 - 0.8) \times [(A_i - A_{media}) / (A_{max} - A_{media})]$

dove:

X_i : coefficiente da attribuire all'offerta i-esima

A_i : ribasso percentuale dell'i-esimo offerente

A_{max} : ribasso percentuale massimo offerto

A_{media} : media aritmetica dei valori delle offerte.

Il punteggio verrà calcolato secondo la formula $P_i = X_i \times 20$.

ART. 8 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La stipula del contratto avverrà a seguito dell'accertamento, in capo dei soggetti prescelti, dei requisiti di ordine generale e dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.

50/2016, nonché dell'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i.;

Il servizio decorrerà a far data della stipula del contratto fino alla completa realizzazione e consegna di tutti i prodotti, ed in ogni caso dovrà essere interamente svolto entro il 09 Agosto 2021.

Tutti i prodotti dovranno essere consegnati presso la sede del Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture, corso Stati Uniti 21, 10128 Torino.

Ogni variazione sostanziale delle disposizioni del presente contratto deve essere preventivamente concordata e sottoscritta tra le parti contraenti.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della Regione Piemonte all'affidatario del servizio, qualora in corso di esecuzione della prestazione, dovesse venire meno anche solo uno dei requisiti di ordine generale prescritti ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs 50/2016;

ART. 9 - IMPORTO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

L'importo del servizio, così come aggiudicato, resterà invariato per tutta la durata del servizio e sarà liquidato a seguito di presentazione di fattura elettronica, corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014, con le seguenti modalità:

€ 188.459,02 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA 22% per la redazione del Programma di Azione della mobilità ciclabile metropolitana, così ripartito :

- 1° rata pari al 70 % del suddetto importo, ad avvenuta realizzazione del 80 % delle attività di cui all'art. 4 con esito positivo a seguito di verifica da parte del direttore di esecuzione del servizio;
- 2° rata a saldo pari al 30 % del suddetto importo, al completamento di tutte le attività di cui all'art. 4 con esito positivo a seguito di verifica da parte del direttore di esecuzione del servizio;

Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità su prodotti consegnati. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, la committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall'art. 30 comma 5 del d.lgs 50/2016.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

ART.. 10 - ONERI A CARICO DEL PRESTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato e nelle Condizioni generali di contratto.

ART. 11 - NORME COMUNI SULLA DOCUMENTAZIONE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di verificare la veridicità dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario mediante l'acquisizione dei certificati attestanti il possesso degli stati, dei fatti e delle qualità ivi dichiarati.

Si riserva, altresì, l'effettuazione, nel periodo di vigenza del contratto, di verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti.

ART. 12 – CONTRATTO

Per regolare i rapporti, sarà sottoscritto contratto, secondo lo schema allegato al presente documento.

L'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario ed è dovuta per qualunque forma di stipula del contratto, si può assolvere in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, dando comunicazione/conferma dell'avvenuto versamento.

ART. 13 - OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i.;

l'esecutore deve comunicare alla committenza gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

la committenza non esegue alcun pagamento all'esecutore in pendenza delle comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;

la committenza risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto;

Nel rispetto della misura 8.1.7 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della committenza, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;

L'esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato;

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte della committenza all'affidatario del servizio, qualora si rilevi ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs 50/2016 che l'affidatario non risulti essere in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale.

Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico degli affidatari/aggiudicatari dei servizi oggetto delle prestazioni;

L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale ai sensi della normativa vigente.

per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le condizioni d.lgs. 50/2016 e nelle linee guida ANAC in materia.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 è prevista una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo contrattuale.

Trattandosi di un servizio espletato direttamente da professionista di comprovata solidità economica, e a fronte di uno sconto pari o maggiore all'1%. non sarà richiesta la sottoscrizione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 11 del d.lgs 50/2016.

ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 108 e 109 del d.lgs 50/2016, rispettivamente regolanti la risoluzione ed il recesso dal contratto.

Il contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della l. n. 136/2008 e s.m.i..

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile

ART. 16 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Qualora i prestatori del servizio dovessero abbandonare il servizio o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, la Committenza addebiterà all'inadempiente, la maggior spesa comunque derivante per l'assegnazione del servizio ad altro operatore, a titolo di risarcimento danni e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.

La somma di cui sopra sarà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture in scadenza.

Nulla è dovuto al prestatore per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del servizio.

ART. 17 - RISOLUZIONE E CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente l'esecuzione delle prestazioni convenzionalmente a carico dell'aggiudicatario, è competente il Foro del Tribunale di Torino.

ART. 18 – PENALI

L'aggiudicatario si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto del servizio entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.

In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali si applica la penale giornaliera nella misura 50 euro/giorno fino alla misura massima del 10% del valore contrattuale, fatto salvo il diritto della Committenza al risarcimento del danno ulteriore, superata tale soglia si procede alla risoluzione del contratto;

L'operatore economico si impegna a fornire al Committente, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'esecuzione del servizio.

Le penali saranno applicate dal Responsabile tramite apposito atto da notificare alla ditta appaltatrice, la quale avrà facoltà di produrre osservazioni e giustificazioni in merito entro 5 giorni lavorativi dalla notifica dell'atto. Il Responsabile, a suo insindacabile giudizio, può decidere l'accoglimento parziale o totale delle giustificazioni addotte o procedere al diniego. In quest'ultimo caso l'importo delle penali determinate vengono decurtate dalla prima fattura utile, con provvedimento motivato da notificare alla ditta appaltatrice.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute l'amministrazione avrà facoltà, previa intimazione scritta, di risolvere il rapporto contrattuale in atto, dopo la terza inadempienza sanzionata con l'applicazione di penale, si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto con semplice invio di lettera raccomandata, secondo quanto previsto dal codice civile.

L'ammontare delle penali verrà dedotto da qualunque somma dovuta all'appaltatore ovvero si procederà all'escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il rispetto delle pattuizioni contrattuali, o di procedere all'esecuzione di prestazioni, o di parte di esse, d'ufficio e a tutto carico dell'Appaltatore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

ART. 19 - DANNI A PERSONE O COSE, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, strutture e cose.

L'aggiudicatario dovrà rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva gestione del servizio.

A tal fine il prestatore del servizio dovrà contrarre o avere già in essere una polizza assicurativa con idonea Compagnia.

ART. 20 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente appalto l'Appaltatore sarà nominato quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto con il presente contratto.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna

copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il presente contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

1) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

6) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* utilizzati all'interno del proprio ente.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *cloud*, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto. Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

Con il presente contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che

possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

ART. 22 - NORME FINALI

La presentazione dell'offerta implica, per l'operatore economico partecipante, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato speciale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale prestazionale si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile.

BANDO PERIFERIE – TOP METRO – REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE METROPOLITANA

BOZZA DI CONTRATTO

IMPORTO:..... o.f.i.

CIG n.

TRA

la **Regione Piemonte**, (C.F. 80087670016), rappresentata da nato a, il, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino,, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settoredella Regione Piemonte, indicato come “**Committente**”

E

La Società, con sede legale in, Partita IVA n., nella figura del Legale Rappresentante, nato a, il, in qualità di, ai fini del presente atto, domiciliato per l'incarico presso la sede della Società; di seguito denominato “**Appaltatore**”;

PREMESSO CHE:

a) con determinazione n. del del Dirigente del Settore è stato approvato il Progetto del “Programma di azione della mobilità ciclistica metropolitana e si è stabilito di procedere con l'indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., secondo il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo Decreto Legislativo;

b) con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. del si è proceduto all'approvazione degli atti di gara costituiti dal bando

integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare "Disciplinare di gara" indicanti l'oggetto dell'appalto ed i requisiti richiesti agli Operatori Economici partecipanti;

c) con determinazione n. del il suddetto Settore ha nominato la Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte tecnico-economiche;

d) con nota prot. n. del il Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici ha richiesto al RUP la conferma del permanere dell'interesse ad aggiudicare la procedura di gara in oggetto ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

e) con nota prot. n. del il Settoreha confermato l'opportunità di procedere con l'aggiudicazione definitiva del servizio;

f) è stato conferito l'incarico tecnico necessario all'esecuzione del contratto di appalto con individuazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) nella persona di;

g) con determinazione n. del il Settore Contratti, a seguito della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e speciale mediante il Sistema AVCpass, ha determinato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a favore di per l'importo di €, oltre I.V.A., per € e così per complessivi € o.f.i.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

ART. 2 – OGGETTO

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato dichiara di accettare, il Progetto del "Programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana", indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto che si applica integralmente.

ART. 3 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'affidamento del servizio in oggetto viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel C.S.A., nell'offerta tecnica ed economica, i quali tutti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, vanno considerati parte integrante e sostanziale del medesimo e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

ART. 4 – DURATA CONTRATTUALE

Il presente contratto dovrà essere svolto entro la data del 9 Luglio 2021 con decorrenza a far data della stipula del contratto, fatto salvo eventuale prolungamento del progetto per disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 5 – MODALITA' DEL SERVIZIO

Le prestazioni del programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana sono previste secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 4 del C.S.A.

ART. 6 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE – MODIFICHE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VARIABILITÀ DELL'APPALTO – ULTIMAZIONE – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Direttore dell'Esecuzione (D.E.C.), sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 107 del Codice, tenuto conto tuttavia della natura del medesimo. L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali.

In caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto resta fermo quanto previsto agli artt. 110, commi 3, 4, 5 nonché 48, 106, comma 1, lett. d) del Codice.

Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110, commi 3, 4, 5 e 48, commi 18 e 19 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Committente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 7 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO – INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMMITTENTE IN CASO DI INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE - CESSIONE DEI CREDITI

L'importo contrattuale, pari ad € 188.459,02, oltre I.V.A., sarà corrisposto entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità su prodotti consegnati, con le seguenti modalità:

- 1° rata, pari al 70 % del suddetto importo, ad avvenuta realizzazione del 80 % delle attività di cui all'art. 5 con esito positivo a seguito di verifica da parte del Direttore di esecuzione del servizio;
- 2° rata a saldo, pari al 30 % del suddetto importo, al completamento di tutte le attività di cui all'art. 5 con esito positivo a seguito di verifica da parte del Direttore di esecuzione del servizio;

Il pagamento è subordinato all'emissione di regolare fattura, accompagnata dalla documentazione di seguito specificata, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, così come nominato nel successivo art. 9, previa acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice che sarà acquisito dal Committente, nonché alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Tutte le fatture della società dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata

dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria. Nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato negli atti di gara.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o del cottimista, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

Per esigenze della Regione Piemonte, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. Il Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

Il Committente potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 C.C. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare al Committente a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

ART. 8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I pagamenti avverranno sul conto corrente bancario

codice IBAN:, presso

La persona fisica delegata ad operare sul conto sono: nato a, il (C.F.:).

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

Il Committente ha nominato, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, un "Direttore dell'esecuzione del contratto", individuato nella persona di

Il D.E.C. dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 14 del C.S.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante, stipulata da, in data per l'importo di € ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del servizio, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.

ART. 11 - PENALI

Per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) da trattenersi senza altre formalità sulle somme dovute all'Appaltatore per le prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che **non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.**

Si fa integrale rinvio a quanto disposto dall'art. 18 del C.S.A.

ART. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore ceda a terzi, in tutto o in parte, il contratto;

- applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo;
- frode da parte dell'Appaltatore;
- violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dal Committente;
- sospensione o revoca definitiva, in danno dell'Appaltatore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del servizio;
- grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;
- morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Committente;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Committente comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del servizio del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

Fatto salvo quanto previsto ai **commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107** del Codice, il Committente potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, il Committente si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del contratto mediante denuncia da farsi con lettera raccomandata o PEC senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Committente, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore del medesimo.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Al di fuori di quanto sopra previsto, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contrattuali il Responsabile del Procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale, in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Committente può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, il Committente procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, il Committente applicherà una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 13 – ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' ED INADEMPIENZE - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI – CLAUSOLA SOCIALE

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o del Committente.

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e i propri dipendenti.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la immediata rescissione del contratto.

ART. 14 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore si assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, manlevando totalmente il Committente ed i suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento, derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

ART. 15 – ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1, lett. d), 110 del Codice in caso di modifiche soggettive dell'Appaltatore.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire.

ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E ONERI DIVERSI

Rimangono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, i seguenti obblighi speciali:

a) spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente contratto;

b) imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti – Persone giuridiche - Espropri – Usi civici;

c) il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/86. La registrazione è obbligatoria solo in caso d'uso.

d) Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara, ammontanti ad Euro, di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Committente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario, competente, a definire la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.

ART. 19 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare di Gara;

- Offerta tecnica ed economica;
- leggi, regolamenti ed in generale tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscano il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- Codice Civile e leggi in materia.

L'Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente contratto.

ART. 20 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) del 27.04.2016 n. 679, il Committente fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene ai fini dell'esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto e per gli obblighi legali a procedimenti amministrativi e giurisdizionali.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in maniera tale da garantire la liceità, la correttezza, la trasparenza nei confronti dell'interessato e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei al rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza previste dalle norme.

Destinatari dei dati personali e diffusione

I dati potranno essere:

- trattati dagli incaricati autorizzati dal Committente per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente contratto;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o in sede di contenzioso;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell'Appaltatore ed il prezzo di aggiudicazione potranno essere diffusi tramite i siti internet della Regione Piemonte nell'apposita sezione. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art.18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.),potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Regione Piemonte.

Diritti dell'interessato

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del Trattamento

Titolare del Trattamento è la Regione Piemonte – Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) - Direzione – Settore - Responsabile del Procedimento

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 37- 1051 del 21 febbraio 2020, per quanto applicabili ed accetta le condizioni riportate nel Patto di Integrità quale parte sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

.....

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.